

RAGGUAGLIO AD ANNO - Art. 110.5

Se il periodo di imposta è superiore o inferiore a dodici mesi devono essere ragguagliati ad anno:

- Art. 90 - Proventi immobiliari determinati secondo disposizioni relative ai redditi fondiari.
- Art. 56 - Imprese di allevamento che superano il limite previsto dall'art. 32.2 lett. b).
- Art. 102 - Ammortamento dei beni materiali.
- Art. 102 - Spese di manutenzione e riparazione non imputate ad incremento del costo dei beni.
- Art. 102 - Ammortamento dei beni concessi in locazione finanziaria.
- Art. 104 - Ammortamento dei beni gratuitamente devolvibili.
- Art. 106 - Svalutazione crediti ed accantonamento per rischi su crediti e per interessi di mora.
- Art. 107 - Accantonamenti per lavori ciclici di manutenzione.
- Art. 107 - Accantonamenti per spese di ripristino o sostituzione dei beni gratuitamente devolvibili.
- Art. 108 - Altre spese relative a più esercizi.

Devono essere ragguagliati ad anno anche i "ricavi limite" che si considerano per la determinazione dell'obbligo della tenuta della Contabilità di magazzino (art. 14/600), della nomina del Collegio sindacale (art. 2477) e della stesura del Bilancio abbreviato (art. 2435 bis).

RAPPRESENTANTI ED AGENTI - Artt. 81 / 109 TUIR 1748 / 1751 / 1751-bis C.C.

Definizioni preliminari: l'agente promuove la conclusione di contratti su incarico della ditta mandante mentre il rappresentante può anche concludere i contratti in nome e per conto della ditta mandante. Da tali figure si differenziano, il procacciatore (per il quale basta semplice lettera di incarico) che promuove l'accordo in misura non stabile (non ha diritto a indennità di fine rapporto e non è iscritto a ruoli o a Enasarco; di solito si tratta di un rapporto di lavoro occasionale e temporaneo) ed il mediatore che invece mette d'accordo due parti contrattuali e non agisce per incarico di una di esse.

Art. 1748 - Diritti dell'agente ed obblighi del preponente

- Per tutti gli affari conclusi durante il contratto l'agente ha diritto alla provvigione quando l'operazione è stata conclusa per effetto del suo intervento.
- L'agente ha diritto alla provvigione sugli affari conclusi dopo la data di scioglimento del contratto se la proposta è pervenuta al preponente o all'agente in data antecedente o gli affari sono conclusi entro un termine ragionevole dalla data di scioglimento del contratto e la conclusione è da ricondurre prevalentemente all'attività da lui svolta; in tali casi la provvigione è dovuta solo all'agente precedente, salvo che da specifiche circostanze risulti equo ripartire la provvigione tra gli agenti intervenuti.
- Salvo che sia diversamente pattuito, la provvigione spetta all'agente dal momento e nella misura in cui il preponente ha eseguito o avrebbe dovuto eseguire la prestazione in base al contratto concluso con il terzo (*termine iniziale*). La provvigione spetta all'agente, al più tardi, inderogabilmente dal momento e nella misura in cui il terzo ha eseguito o avrebbe dovuto eseguire la prestazione qualora il preponente avesse eseguito la prestazione a suo carico purché ciò risulti dal contratto di agenzia (*termine finale*).
- Se il preponente e il terzo si accordano per non dare, in tutto o in parte, esecuzione al contratto, l'agente ha diritto, per la parte non eseguita, ad una provvigione ridotta nella misura determinata dagli usi o, in mancanza, dal giudice secondo equità.
- L'agente è tenuto a restituire le provvigioni riscosse solo nella ipotesi e nella misura in cui sia certo che il contratto tra il terzo e il preponente non avrà esecuzione per cause non imputabili al preponente. E' nullo ogni patto più sfavorevole all'agente.
- L'agente non ha diritto al rimborso delle spese di agenzia. (Gli Accordi economici collettivi consentono invece il rimborso o il concorso nelle spese da parte del preponente: tale importo è soggetto a contribuzione Enasarco).

Ai sensi dell'art. 109.2 lett. b), "i corrispettivi delle prestazioni di servizi si considerano conseguiti, e le spese di acquisizione dei servizi si considerano sostenute, alla data in cui le prestazioni sono ultimate".

L'Agenzia delle Entrate, con la **R.M. 91/2006**, ha precisato il proprio orientamento sull'esercizio di competenza delle provvigioni, sia per gli agenti (attive) che per i preponenti (passive).

Provvigioni attive: risultano imponibili in capo all'agente nel periodo d'imposta in cui il preponente e il terzo concludono il contratto "procurato" dall'agente stesso.

Provvigioni passive. La R.M. 115/E/2005, aveva precisato che l'impresa preponente può procedere alla deduzione del costo nell'esercizio di stipula del contratto promosso dall'agente. Quest'ultima risoluzione tiene invece conto del principio di correlazione tra costi e ricavi. Può accadere che l'accordo tra il preponente e il terzo avvenga per esempio nel 2009 mentre la consegna del bene oggetto del contratto nel 2010. Secondo la nuova risoluzione, il preponente dovrà imputare il costo della provvigione corrisposta all'agente nel bilancio del 2010, in quanto costo correlato ai ricavi di competenza del 2010; per contro, seguendo la risoluzione

n. 115/2005, ai fini fiscali la stessa ditta preponente avrebbe dovuto dedurre il costo delle provvigioni nella dichiarazione dei redditi del 2009.

Per la ditta mandante il criterio base per l'imputazione delle provvigioni ad agenti e rappresentanti è quello della **competenza**: cioè della necessità di **contrapporre ai ricavi d'esercizio i relativi costi**, siano essi certi o presunti (Oic n. 11: per associazione di causa ed effetto tra costi e ricavi).

Anche Assonime 10/2006 ribadisce che resta sempre valido il principio della correlazione costi-ricavi, che obbliga a rilevare i costi, se certi e determinabili, nello stesso esercizio di conseguimento dei ricavi.

Anche nel caso in cui sia previsto contrattualmente che il compenso spetti all'agente al pagamento del corrispettivo o termine entro il quale doveva effettuarsi il pagamento da parte del terzo, il momento di ultimazione della prestazione viene individuato nella **data in cui si conclude il contratto tra il preponente ed il terzo** in quanto il pagamento del terzo è considerata solo una posticipazione concordata fra le parti dell'esigibilità della provvigione, ma non individua l'esercizio di competenza per il concorso al reddito dei componenti positivi e negativi.

Il diritto alla provvigione si prescrive in 5 anni (art. 2948 n. 4).

Il contratto è valido anche se l'agente non è iscritto al Ruolo Agenti.

Esempio n. 1 Il debito verso l'agente si manifesta nel medesimo esercizio di rilevazione dei ricavi conseguiti dalla ditta mandante

- Stipula del contratto di vendita fra ditta mandante (tramite il proprio agente) e cliente, in data 31.10.09.
- Provvigione calcolata in € 1.000,00, che matura all'atto del pagamento del cliente (termine finale).
- Fatturazione e consegna della merce al cliente avvenute in data 25.11.2009.
- Pagamento della merce fissato ed avvenuto in data 15.12.2009.

Al 31.12. 2009 il costo è certo e determinabile per cui la ditta mandante rileva in contabilità il ricavo conseguito per la consegna della merce ed il costo per provvigioni passive ad essa correlato (B7 Costi per servizi).

Esempio n. 2 Il debito verso l'agente si manifesta nell'esercizio successivo alla rilevazione dei ricavi conseguiti dalla ditta mandante

- Stipula del contratto di fornitura fra ditta mandante (tramite il proprio agente) e cliente, in data 31.10.09.
- Provvigione calcolata in € 1.000,00, che matura all'atto del pagamento del cliente (termine finale).
- Fatturazione e consegna della merce al cliente avvenute in data 15.12.2009.
- Pagamento della merce fissato ed avvenuto i data 15.04.2010.

Al 31.12.2009 il diritto alla provvigione è già certo anche se ancora non esigibile da parte dell'agente. La ditta mandante, in conformità al criterio di correlazione, imputa a conto economico la spesa per provvigioni (fatture da ricevere), calcolata in € 1.000,00, contrapponendola ai ricavi conseguiti sulle vendite realizzate e l'agente imputerà il ricavo per competenza nel 2009 come fattura da emettere.

Esempio n. 3 Il debito verso l'agente si manifesta nell'esercizio anteriore a quello di conseguimento dei ricavi della ditta mandante

- Stipula del contratto di fornitura fra ditta mandante (tramite il proprio agente) e cliente, in data 15.12.09.
- Provvigione calcolata in € 1.000,00, che matura all'atto del pagamento del cliente (termine finale).
- Fatturazione e consegna della merce al cliente avvenute in data 15.01.2010.
- Pagamento della merce fissato ed avvenuto in data 31.03.2010.

In conformità al principio di correlazione, (secondo il quale i costi devono seguire i ricavi), le provvigioni, devono essere poste a carico dell'esercizio nel quale la vendita ha generato proventi tassabili, ovvero nell'esercizio 2010.

♦ Il pagamento delle provvigioni deve essere effettuato trimestralmente, al più tardi entro la fine del mese successivo a ciascun trimestre.

- ♦ All'agente, oltre alla provvigione, spetta un ulteriore compenso qualora svolga attività accessorie, quali:
 - curare gli incassi;
 - coordinamento di altri agenti di una determinata area.

Art. 1751 c.c. - Indennità in caso di cessazione del rapporto

All'atto della cessazione del rapporto, il preponente è tenuto a corrispondere all'agente un'indennità se ricorrono le seguenti condizioni:

- l'agente abbia procurato nuovi clienti al preponente o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti e il preponente riceva ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti;
- il pagamento di tale indennità sia equo, tenuto conto di tutte le circostanze del caso, in particolare delle provvigioni che l'agente perde e che risultano dagli affari con tali clienti.

L'indennità non è dovuta:

- quando il preponente risolve il contratto per un'inadempienza imputabile all'agente, la quale, per la sua gravità non consenta la prosecuzione anche provvisoria del rapporto;
- quando l'agente recede dal contratto, a meno che il recesso sia giustificato da circostanze attribuibili al

- quando, ai sensi di un accordo con il preponente, l'agente cede ad un terzo i diritti e gli obblighi che ha in virtù del contratto d'agenzia.

L'importo dell'indennità **non può superare** una cifra equivalente ad **un'indennità annua** calcolata sulla base della media annuale delle retribuzioni riscosse dall'agente negli ultimi cinque anni e, se il contratto risale a meno di cinque anni, sulla media del periodo in questione.

La concessione dell'indennità non priva comunque l'agente del diritto all'eventuale risarcimento dei danni.

Il diritto all'indennità si prescrive in un anno.

Le disposizioni di cui al presente articolo sono inderogabili a svantaggio dell'agente.

L'indennità è dovuta anche se il rapporto cessa per morte dell'agente.

Industria. L'Accordo economico collettivo del 20.3.2002 prevede, con decorrenza 1.1.2002, che alla cessazione del rapporto spettino all'agente le seguenti indennità:

♦ **indennità risoluzione del rapporto (FIRR)** - calcolata sulla base delle provvigioni annualmente maturate. Spetta per tutte le ipotesi di cessazione, anche per caso di morte, tranne che nello scioglimento ad iniziativa del mandante giustificata da:

- ritenzione indebita di somme di spettanza della preponente;
- concorrenza sleale in violazione del vincolo di esclusiva per una sola ditta.

Le somme sono annualmente accantonate dalla ditta preponente presso l'Enasarco.

♦ **indennità suppletiva di clientela** - è corrisposta direttamente dalla ditta; da calcolarsi sull'ammontare globale delle provvigioni e delle altre somme corrisposte o comunque dovute all'agente fino alla data di cessazione del rapporto;

♦ **ulteriore indennità suppletiva di clientela** - spetta se alla cessazione del rapporto risulta che l'agente ha apportato nuovi clienti e/o ha sensibilmente incrementato gli affari con i clienti esistenti, in modo da procurare alla ditta preponente sostanziali vantaggi, anche dopo la cessazione del contratto.

L'importo non può comunque superare la differenza tra:

media annuale dei compensi riscossi negli ultimi 5 anni (o ultimi anni, se la durata è inferiore a 5) meno somma dell'indennità risoluzione rapporto e indennità suppletiva di clientela (base).

Non è dovuta alcuna indennità suppletiva se il contratto si scioglie per fatto imputabile all'agente o rappresentante. Non sono considerate imputabili all'agente le dimissioni dovute ad invalidità totale e permanente o a seguito del conseguimento della pensione, sempre che tali eventi si verifichino dopo almeno un anno di durata del rapporto.

Art. 1751-bis c.c. - Patto di non concorrenza

Il patto che limita la concorrenza da parte dell'agente dopo lo scioglimento del contratto deve farsi per iscritto. Esso deve riguardare la medesima zona, clientela e genere di beni o servizi per i quali era stato concluso il contratto di agenzia e la sua durata non può eccedere i due anni successivi all'estinzione del contratto.

La determinazione dell'indennità è affidata alla contrattazione tra le parti tenuto conto degli accordi economici nazionali di categoria.

Corrispettivo per il patto di non concorrenza - Gli A.e.c. prevedono complessi meccanismi di determinazione del corrispettivo dovuto all'agente, prendendo come base di calcolo la media delle provvigioni liquidate negli ultimi 5 anni del rapporto e tenendo presente per la determinazione dell'importo dovuto, la durata del patto, del rapporto e del fatto che l'agente sia o meno monomandatario. L'importo risulta **molto elevato** per cui occorre tenerne conto alla sottoscrizione dei contratti di agenzia.

Per un patto di non concorrenza massimo di 2 anni l'indennità sarà così determinata:

anni di durata del rapporto:	> di 10 anni	Monomandatario: 12 mensilità	Plurimandatario: 10 mensilità
	da 5 a 10	10	8
	fino a 5 anni	8	6

Se il contratto prevede una durata del periodo di non concorrenza < a 2 anni, anche l'indennità sarà ridotta.

In caso di violazione del patto di non concorrenza, l'agente perde il diritto all'indennità e dovrà restituire quanto già percepito. E' prevista anche una penale che non può superare il 50% del corrispettivo di non concorrenza.

Costi per risoluzione anticipata contratti di agenzia

Le spese sostenute per la risoluzione anticipata di un contratto di agenzia sono iscrivibili in bilancio come costi pluriennali. In aderenza a quanto sancito dal Principio n. 24, il tribunale di Bergamo (sent. n. 928 del 29.6.99) e la Corte di Appello di Brescia (sent. 18.12.00 n. 829) hanno ritenuto che qualora il costo della transazione sia finalizzato non solo a chiudere un precedente rapporto, bensì quale condicio sine qua non per intraprendere una nuova e diversa attività precedentemente non perseguita, siamo in presenza di un costo pluriennale. Per la Consob (Comunicazione n. 99008429 del 8.2.99) trattasi di costo d'esercizio in quanto volto ad eliminare diseconomie e far recuperare competitività sul mercato.

Il Oic n. 24 ne esclude la capitalizzazione "nella quasi totalità dei casi", per due ordini di motivi: si tratterebbe di costi finalizzati ad eliminare talune inefficienze organizzative e dei quali sarebbe difficilmente misurabile l'utilità futura. E' difficile, se non impossibile, dimostrare la congruenza ed il rapporto causa effetto tra il costo ed il beneficio (utilità futura) che dallo stesso l'impresa si attende.

Secondo la Cass. l'onere sostenuto per la risoluzione del contratto di distribuzione per la ristrutturazione della rete di vendita, non presenta i requisiti per la capitalizzazione (Sent. n. 17210 del 6.4.2004).

ENASARCO - Devono essere iscritti dalle ditte mandanti entro 30 gg. dall'inizio del rapporto di collaborazione (solo in via telematica) gli agenti ed i rappresentanti, che operano:

- sul territorio nazionale per conto di preponenti italiani;
- sul territorio nazionale per conto di preponenti stranieri che hanno la sede o una dipendenza in Italia;
- all'estero per conto di ditte italiane, purché si tratti di agenti italiani.

Se l'agente opera sotto forma di: impresa individuale, sarà iscritto l'imprenditore e l'eventuale collaboratore familiare, per le s.n.c. si iscrivono tutti i soci; per le s.a.s. i soci accomandatari; per le spa, per le srl e per le sapa, i legali rappresentanti.

FONDO PREVIDENZA - Il contributo, dovuto per gli agenti ditte individuali o società di persone, è stabilito in percentuale su tutte le somme dovute a qualsiasi titolo all'agente o rappresentante ed è in pari misura a carico del preponente e dell'agente o rappresentante (da trattarsi dalla ditta al pagamento delle provvigioni).

Il contributo è dovuto su tutte le somme a qualsiasi titolo maturate dall'agente o rappresentante, anche se non pagate; il versamento si effettua entro il giorno 20 del secondo mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre solare (solo telematicamente).

L'omesso o ritardato versamento di contributi comporta una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti; la sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento dei contributi non corrisposti.

<i>Rappresentanti o agenti</i>	<i>Anno 2009</i>
Contributo a carico della casa mandante	6,75%
Contributo a carico dell'agente	6,75%
<i>Minimale contributivo annuo (frazionabile) (2)</i>	<i>Anno 2008</i>
Agente Monomandatario (ditta individuale o soc. pers.(1))	€ 759
Agente Plurimandatario (ditta individuale o soc. pers. (1))	€ 381
<i>Massimale contributivo annuo (3)</i>	<i>Anno 2009</i>
Agente Monomandatario (individuale o soc. di pers.)	€ 3.591,40
Agente Plurimandatario (individuale o soc. di pers.)	€ 2.052,27

(1) In caso di rapporti di agenzia con agenti che svolgono la loro attività in forma societaria, o comunque associata, che implichi la responsabilità illimitata di uno o più soci, il **contributo sarà suddiviso, tra i soci illimitatamente responsabili**, in misura uguale alle quote sociali o, se diverse, in misura uguale alle quote di ripartizione degli utili previste dal contratto sociale. In difetto, i contributi saranno ripartiti in misura paritetica.

(2) Solo il **minimale** è frazionabile per trimestri in caso di inizio o cessazione del rapporto in corso d'anno. Pertanto, nell'ipotesi di inizio o cessazione dell'attività in corso d'anno, sarà necessario calcolare il minimale contributivo riferito al singolo trimestre ed effettuare il versamento moltiplicando tale importo per il numero di trimestri in cui si è svolto il rapporto di agenzia. Ciò naturalmente a condizione che in almeno un trimestre sia maturato il diritto alle provvigioni.

(3) Se il rapporto di agenzia ha inizio o termine in corso d'anno, il massimale provvigionale non è frazionabile.

Per importo massimale e importo minimale si intende il valore complessivo, comprensivo sia della parte relativa alla ditta preponente sia alla parte relativa all'agente.

Agenti plurimandatari: minimali e massimali riguardano ciascuno dei preponenti.

FONDO ASSISTENZA - E' calcolato sulle provvigioni dovute nell'anno. E' dovuto solo per agenti e rappresentanti che esplicano la loro attività sotto forma di società di capitali, calcolato su tutte le somme a qualsiasi titolo dovute. Dall'1.9.2003, il contributo, a totale carico del preponente e senza alcun limite, (non sono previsti né massimali né minimali) è così scaglionato:

fino	a	13.000.000,00	2%
da 13.000.000,01	a	20.000.000,00	1%
da 20.000.000,01	a	26.000.000,00	0,5%
da 26.000.000,01			0,1%

Scadenze dei versamenti: il versamento si effettua entro il giorno 20 del secondo mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre solare (solo telematicamente).

FONDO INDENNITA' RISOLUZIONE RAPPORTO (FIRR) - Il contributo, a totale carico della ditta preponente, va computato su provvigioni e rimborsi spese corrisposti (cioè liquidati) nell'anno solare. Poiché il versamento scade a fine marzo dell'anno successivo, in data 31.12, in sede di chiusura di bilancio, va effettuato l'accantonamento del FIRR di competenza in base alle aliquote di anno in anno determinate.

Gli scaglioni vanno ragguagliati in caso di rapporto iniziato in corso d'anno.

Alla cessazione del rapporto, viene liquidato dall'Enasarco relativamente agli anni precedenti; dalla ditta preponente direttamente all'agente per quanto riguarda l'anno in corso. Il FIRR dovuto dalla preponente è soggetto a ritenuta del 20% a titolo di acconto se corrisposto a persone fisiche o società di persone, in quanto non rientra ai sensi dell'art. 56.3 lett. a) nel reddito d'impresa (se l'agente è una società di capitali è reddito d'impresa e per cui non c'è ritenuta).

Il nuovo accordo economico prevede tre casi di perdita del diritto al FIRR:

1. ritenzione indebita da parte dell'agente di somme spettanti al preponente;
2. concorrenza sleale da parte dell'agente;
3. violazione dell'obbligo di monomandato a carico dell'agente.

Per la ditta che lo riceve, il FIRR è un ricavo da imputare ad A5 del c.e.; deve essere assoggettato ad Irap (C.M. n. 50/E/2002).

Le aliquote F.I.R.R. sono disponibili presso il sito www.enasarco.it; per il conteggio di marzo 2009 erano stabilite nelle seguenti misure:

- Agenti e rappresentanti monomandatari
 - 4% sulle provvigioni fino a 12.400,00 Euro annui;
 - 2% sulla quota delle provvigioni tra 12.400,01 Euro e 18.600,00 Euro annui;
 - 1% sulla quota delle provvigioni oltre 18.600,01 Euro annui
- Agenti e rappresentanti plurimandatari
 - 4% sulle provvigioni fino a 6.200,00 Euro annui;
 - 2% sulla quota delle provvigioni tra 6.200,01 Euro e 9.300,00 Euro annui;
 - 1% sulla quota delle provvigioni oltre 9.300,01 Euro annui.

INDENNITA' SUPPLETIVA DI CLIENTELA: è dovuta solo in caso di cessazione avvenuta per fatto non imputabile all'agente, decesso dell'agente o raggiungimento dell'età pensionabile. Va richiesta dall'agente entro un anno dalla cessazione.

C.c. - è consigliabile accantonare annualmente un fondo.

Fisco - sussistono orientamenti contrastanti in ordine al criterio di deducibilità.

Secondo la R.M. 59/E/04 l'indennità suppletiva di clientela è **deducibile per competenza**; in tal senso le sentenze della Cass. 10221/2003 e 13506/2009 secondo cui l'accantonamento per l'indennità suppletiva di clientela a favore degli agenti rientra pacificamente tra quelli citati dall'art. 105 c. 4 Tuir.

La C.M. 42/E/07 afferma invece la **deducibilità per cassa** ovvero al momento della sua reale corresponsione all'agente; in tal senso la sentenza della Cass. 24973/2006 che sostiene l'indeducibilità degli accantonamenti annuali dell'indennità suppletiva di clientela a causa della loro natura aleatoria.

Stante le differenti pronunce, si attende un chiarimento dell'Agenzia delle Entrate.

Misura dell'indennità (A.e.c. Industria del 20.3.2002):

- 3% sulle provvigioni maturate e le altre somme dovute per tutta la durata del mandato
- + 0,5% sulle provvigioni maturate dal 4° anno (limite massimo annuo di provvigioni € 45.000,00)
- + 0,5% sulle provvigioni maturate dal 6° anno (limite massimo annuo di provvigioni € 45.000,00).

ULTERIORE INDENNITA' SUPPLETIVA DI CLIENTELA (INDENNITÀ MERITOCRATICA): è dovuta nel caso in cui l'importo complessivo delle indennità di risoluzione del rapporto e dell'indennità suppletiva risulti inferiore al valore massimo previsto dall'art. 1751.3 c.c. e inoltre l'agente abbia procurato nuovi clienti o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti. Si calcola solo sugli incrementi di clienti ed affari che permangano alla ditta. L'A.e.c. Industria del 20.3.2002 prevede:

- 1% sull'incremento annuo delle provvigioni ;
- 2% sull'incremento annuo delle provvigioni, se risulta superiore al 100%;
- 3% sull'incremento annuo delle provvigioni, se risulta superiore al 150%;
- 4% sull'incremento annuo delle provvigioni, se risulta superiore al 200%;
- 5% sull'incremento annuo delle provvigioni, se risulta superiore al 250%;
- 6% sull'incremento annuo delle provvigioni, se risulta superiore al 300%;
- 7% sull'incremento annuo delle provvigioni, se risulta superiore al 350%.

INDENNITA' DI RIPARAZIONE DANNI: qualora l'agente abbia subito maggiori e diversi danni a seguito della cessazione del rapporto, gli è attribuita la potestà di richiedere al preponente il risarcimento dell'eventuale ulteriore pregiudizio causato dall'illecita cessazione del rapporto. L'agente può in tal caso procedere alla richiesta dei danni indipendentemente dall'importo ricevuto a titolo di indennità, pur dovendo dimostrare l'esistenza e l'entità del danno lamentato.

L'art. 17.3, della Direttiva CEE 653/86, che fissa e regola l'indennità di riparazione danni, subordina il diritto dell'agente a percepirla al venir meno delle provvigioni che avrebbe ottenuto con la normale esecuzione del contratto o comunque al non aver avuto la possibilità di ammortizzare gli oneri e le spese sostenuti per l'esecuzione del contratto (più facilmente dimostrabile per un agente monomandatario).

INDENNITA' DI PREAVVISO: è dovuta solo se non è rispettato il termine di preavviso previsto dal mandato e contemporaneamente non c'è giusta causa. Di solito la durata del preavviso e la misura dell'indennità sono previste dal mandato (non può derogare dagli accordi a danno dell'agente); in caso contrario si applicano gli accordi collettivi. I termini di preavviso previsti dall'art. 1750, sono diversi da quelli degli accordi.

Il mancato rispetto implica il pagamento di un'indennità pari a:

(mesi di preavviso non goduti) x (provvigioni medie spettanti nell'anno solare precedente).

Incarico di coordinatore - L'agente incaricato di coordinare altri agenti di una determinata area avrà diritto ad uno specifico compenso aggiuntivo, in forma non provvigionale.

Cessazione del rapporto di agenzia - Entro 30 giorni va effettuata la comunicazione telematica all'Enasarco (su apposito modello o equivalente); successivamente l'Ente liquiderà all'agente il FIRR accantonato relativamente agli anni precedenti.

Procacciatori di affari - Le indennità sopra indicate sono dovute solo agli agenti iscritti all'Enasarco e non ai procacciatori d'affari (ma attenzione alla ripetitività delle prestazioni ed alle simulazioni!).

STAR DEL CREDERE - L'art. 1746 c.c. vieta di porre a carico dell'agente una responsabilità, anche solo parziale, per l'inadempimento del terzo. Tale garanzia è eccezionalmente ammessa allorché si tratti di singoli affari, di particolare natura ed importanza individuati di volta in volta, a condizione che l'ammontare della garanzia non superi la provvigione sullo stesso affare e che venga corrisposto all'agente uno specifico corrispettivo. Ogni pattuizione precedente è da ritenersi nulla a far data dal 2.2.00. Naturalmente viene meno l'obbligo da parte del preponente di pagare il compenso pattuito al riguardo.

TRATTAMENTO FISCALE

Natura Importi	Trattamento Iva	Ritenuta d'acconto	Trattamento Imp. dirette	Codice versamenti	Mod. 770
Provvigioni comunque denominate corrisposte a individuali e società	20% (3)	23% su 50 % 23% su 20% (1) se il percipiente si avvale in via continuativa di dipendenti o terzi	Normale reddito di impresa (Unico F-G)	1038	770 SE
Indennità di fine rapporto (2)	Escluse IVA art. 2.3, lett. a)	20%	Tassazione separata (Unico M)	1040	770 SC
Indennità di mancato preavviso (2)	Escluse IVA art. 2.3, lett. a)	20%	Tassazione separata	1040	770 SC
Indennità suppletiva di clientela (2)	Escluse IVA art. 2.3, lett. a)	20%	Tassazione separata	1040	770 SC
Altra indennità per cessazione rapporto (2)	Escluse IVA art. 2.3, lett. a)	20%	Tassazione separata	1040	770 SC

(1) L'agente o rappresentante che si avvale della collaborazione di dipendenti o di terzi può richiedere la ritenuta ridotta spedendo alla casa mandante apposita dichiarazione, entro il 31 dicembre dell'anno precedente per ciascun anno solare in caso di rapporti continuativi, ovvero entro 15 giorni dalla stipula di nuovi contratti o, in caso di operazioni occasionali, entro la data di conclusione dell'attività che dà origine alla provvigione, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento (meglio senza busta) che ha valore solo per l'anno seguente e che la casa mandante deve conservare per 5 anni.

L'agente o rappresentante deve attestare nella dichiarazione di avvalersi dell'attività di dipendenti o di terzi per un periodo complessivo di almeno 6 mesi nell'arco dell'anno.

Se la riduzione viene richiesta per la collaborazione di terzi la continuità della collaborazione è presunta quando si attesti di aver corrisposto a questi ultimi provvigioni in misura superiore al 30% dell'ammontare dei compensi percepiti nello stesso periodo. Fra i terzi collaboratori sono compresi, oltre ad agenti, subagenti, mediatori e procacciatori d'affari, anche figure similari quali i collaboratori familiari direttamente impegnati

nell'attività dell'impresa e gli associati in partecipazione con apporto di solo lavoro.

Nel caso in cui le predette condizioni vengano meno nel corso dell'anno è necessario segnalare, entro 15 giorni dalla data in cui le condizioni sono cessate, che il calcolo delle ritenute deve essere effettuato sul 50% delle provvigioni e non più sul 20%.

♦ La ritenuta deve essere versata entro il giorno 16 del mese successivo a quello di pagamento delle provvigioni.

(2) La ritenuta non va operata se l'indennità è erogata a società di capitali che la dovrà comprendere normalmente nel reddito d'impresa (R.M. n. 132 del 18.9.01 e n. 9/1185 del 23.10.1980). Le indennità pagate a imprese individuali e società di persone sono soggette a ritenuta ed usufruiscono del regime agevolato di tassazione separata (R.M. n. 105 del 29.07.05).

(3) Se l'agente è estero, l'impresa italiana dovrà autofatturarsi ai sensi dell'art. 17.3 con integrazione della fattura estera con Iva o non imponibile Iva art. 9 per merci in esportazione o importazione.

♦ I rappresentanti rientranti nei regimi agevolati (es. per nuove iniziative produttive) devono richiedere di ricevere il compenso senza alcuna ritenuta.

♦ Ci sono provvigioni maturate per le quali non è ancora giunta la fattura?

Provvigioni	a	Fatture da ricevere
-------------	---	---------------------

Se nel 4° trimestre sono maturate provvigioni occorrerà determinare il costo a carico dell'esercizio per

- Fondo previdenza: 6,75% a carico preponente

- Fondo assistenza: 2% a carico preponente

entrambi calcolati sulle somme maturate a favore del rappresentante il cui versamento scade il 20 febbraio.

==/=	a	Enasarco c/ contributi
Costi accessori provvigioni (Enasarco) Fornitori (agente; quota di competenza)		

In base all'art. 6 del nuovo Regolamento il minimale contributivo è frazionabile in trimestri. Pertanto, nell'ipotesi di inizio o cessazione dell'attività in corso d'anno, sarà necessario calcolare il minimale contributivo riferito al singolo trimestre ed effettuare il versamento moltiplicando tale importo per il numero dei trimestri in cui si è svolto il rapporto di agenzia. Se il rapporto di agenzia ha inizio o termine in corso d'anno, il minimale provvisionale non è frazionabile.

Occorre anche calcolare l'indennità di competenza per Fondo indennità risoluzione rapporto (FIRR) da versare entro il 31 marzo successivo.

Costi accessori provvigioni (accant. FIRR)	a	Enasarco c/ contributi
--	---	------------------------

Se si effettua infine l'accantonamento dell'indennità suppletiva di clientela, per la parte maturata nell'esercizio:

Costi accessori provv. (accant. ind. suppl.)	a	Fondo indennità suppletiva clientela
--	---	--------------------------------------

Le indennità spettanti all'agente rientrano tra le spese per servizi ovvero nella voce B7 c.e. (Oic n. 12). La contropartita è rappresentata da un fondo iscritto al passivo dello Stato Patrimoniale riclassificato nella voce B1 – Fondi per trattamento di quiescenza ed obblighi simili.

- Se alla risoluzione l'indennità non sarà dovuta, si evidenzierà una sopravvenienza attiva.
- Controllare che ci sia rispondenza tra il c/ Provvigioni e il Mod. 770.

Spese di trasferta e utilizzo auto aziendale - Se il mandante intende addossarsi le spese di trasporto, vitto, alloggio o spese telefoniche del rappresentante si possono seguire due vie:

l'agente sostiene le spese e le riaddebita alla ditta come provvigione e come tali verranno trattate;

la ditta sostiene direttamente alcune spese, dovrà considerarle come compenso in natura, con conseguente versamento della ritenuta.

Secondo l'Accordo Economico Collettivo 26.2.02 devono essere assoggettate a contribuzione Enasarco.

Comodato - La R.M. 156/E/2003 conferma che la concessione in comodato di beni mobili e immobili ad un promotore finanziario che li utilizza esclusivamente nell'ambito dell'esercizio dell'attività di agenzia svolta a favore della comodante, non costituisce provvigione o integrazione della stessa, mancando qualsiasi relazione tra l'uso gratuito dei beni e prestazioni rese.

RAPPRESENTANTI ESTERI - Le imprese che utilizzano agenti della Comunità Europea, se a disciplinare il

contratto è la legge italiana (art. 1751), dovrebbero accantonare il 10% delle provvigioni (ex direttiva Cee del 1979, non recepita) ai fini della indennità di clientela o di cessazione del rapporto. A questi contratti non si applicano infatti le disposizioni contenute negli accordi economici collettivi, ove non richiamati. Qualora il contratto sia regolato dalla legge del Paese di appartenenza dell'agente, occorrerà valutare di volta in volta. Ai sensi dell'art. 25-bis del DPR 600/73 le società commerciali, gli imprenditori individuali e i lavoratori autonomi devono operare, all'atto del pagamento della provvigione, una ritenuta a titolo di acconto sulle provvigioni corrisposte. Ai sensi della C.M. 24.08.83 n. 24/8/845, la norma si riferisce ai soli agenti residenti in Italia od in relazione alle provvigioni corrisposte a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti. Di converso come sancito dalla medesima circolare e dalla Nota della Direzione Regionale della Lombardia n. 116434/1994, non sono assoggettabili alla ritenuta in esame le provvigioni erogate a favore di soggetti/agenti non residenti che non hanno nel territorio dello Stato una stabile organizzazione.

VENDITORI A DOMICILIO - Per i venditori a domicilio la ritenuta è a titolo d'imposta ed il 23% deve essere calcolato sul 78% dell'ammontare delle provvigioni.

INTERMEDIAZIONI IMMOBILIARI - La Cassazione con sentenza n. 6870 del 3.7.99 ha affermato che le spese di mediazione spettanti all'intermediario immobiliare, maturano con la sottoscrizione del contratto preliminare e non al momento del rogito definitivo. La società venditrice dovrà quindi imputare detto costo, indipendentemente dall'effettivo pagamento e dall'emissione della fattura, nell'anno di sottoscrizione del preliminare (anche se manca il correlativo ricavo) e non in quello del rogito (in cui tra i ricavi figurerà la vendita). Se così è, e non si imputa la mediazione nell'anno del preliminare, si perde il diritto alla sua deduzione fiscale. La mancata correlazione contrasta con i principi contabili.

L'Agenzia delle Entrate, con la R.M. 91/E/2006, riconosce il principio di correlazione tra costi e ricavi.

Per rispettare la correlazione e la temporalità si dovrebbe:

- nell'anno di sottoscrizione del preliminare - la società rileva il costo;
- a fine esercizio il costo viene rinviato;
- nell'anno di vendita (rogito) il costo della intermediazione concorre alla formazione del reddito.

In questo modo il costo è stato correttamente imputato nell'anno di manifestazione ma ha concorso alla formazione del reddito nell'anno in cui è emerso il correlativo ricavo.

Gli Agenti immobiliari sono obbligati, in caso di inerzia delle parti, a richiedere la registrazione delle scritture private non autenticate di natura negoziale stipulate a seguito della loro attività. Gli agenti sono inoltre tenuti solidalmente con le parti al pagamento dell'imposta di registro dovuta sulle scritture medesime.

Registrazione fattura di agente in forma individuale da parte della ditta mandante

Ricevimento fattura Agente Rossi Roberto:

==/=	A	Fornitore Rossi Roberto	3.600,00
Provvigioni passive			3.000,00
Erario c/iva			600,00

Rilevazione contributo Enasarco 50% a carico agente (3.000 * 6,75%):

Fornitore Rossi Roberto	a	Debiti v/Enasarco	202,50
-------------------------	---	-------------------	--------

Rilevazione contributo Enasarco 50% a carico azienda (3.000 * 6,75%):

Contributi Enasarco	a	Debiti v/Enasarco	202,50
---------------------	---	-------------------	--------

Versamento contributi Enasarco:

Debiti v/Enasarco	a	Banca c/c	405,00
-------------------	---	-----------	--------

Saldo fattura Agente:

Fornitore Rossi Roberto	A	==/=	3.397,50
		Banca c/c	3.052,50
		Ritenute Irpef Agenti e rappr.	345,00

Versamento ritenuta d'acconto:

Ritenute Irpef Agenti e rappr.	a	Banca c/c	345,00
--------------------------------	---	-----------	--------